

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

In persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

iscritta xxxx R.A.C.C. nella causa civile al n.

TRA

GRUPPO SAS, in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis, come da mandato in atti;

-ATTRICE-

E

MANDATARIA di BANCA, quale mandatariaspa, persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis, come da mandato in atti;

-CONVENUTA-

Oggetto: rapporti bancari.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.4.2023, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il **GRUPPO SAS** ha premesso: di intrattenere rapporti di conto corrente con **BANCA** a far data dal 1992 e di essere titolare del rapporto di c/c n. xxx; di avere verificato con consulenza di parte le reali poste di dareavere relativamente al conto n. xxx35 poi rinumerato xxx e di avere accertato un credito della Società di €. 45.972,67 (di cui euro 18.509,62 quale differenza per interessi illegittimamente addebitati, € 26.956,08 quale somma per oneri e spese non dovuti o calcolati in eccesso, € 506,96 quali commissioni di massimo scoperto); che sul conto cennato risultano applicati interessi anatocistici illegittimi, tassi passivi esorbitanti mai pattuiti, cms e competenze bancarie non dovute, tassi usurari, e che la Banca è incorsa nella violazione dell'art. 118 TUB.

Sulla scorta di queste premesse, ha chiesto di:

-accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1284 , 1346,2697 e 1418 codice civile , dell'art.7 comma 3 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art.1284 comma 3 codice civile, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

- accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;

- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia , per violazione degli artt.1283 , 2697 e 1418 codice civile delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze,

spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e , per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi del rapporto in esame;

- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1325 e 1418 degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia , per violazione degli artt.1284 , 1346,2697 e 1418 codice civile degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- accertare e dichiarare , previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dareavere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile deimesdesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
- accertare e dichiarare , previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 codice civile della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- per l'effetto di dette violazioni CONDANNARE la convenuta Banca , previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società , prudentemente quantificate in € 45.972,67 per il conto corrente n.40426/1000/4168 oltre spese di CTP , salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora nonché la restituzione della somma di euro 1.798,81 a titolo di somme incassate dal fondo di garanzia mediocredito centrale;
- CONDANNARE la Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt.1337,1338,1366,1376 codice civile, ed a titolo di maggior danno subito ai sensi dell'art.1223 codice civile determinato nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e comunque entro i limiti dello scaglione di riferimento;
- CONDANNARE la Banca altresì ai sensi dell'art.96 Cpc in caso di reiterato tentativo di richieste e pretese economiche inesistenti e comunque non dovute al pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia;

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Si è costituita in giudizio **MANDATARIA spa**, quale mandataria di **BANCA**, chiedendo il rigetto dell'azione proposta in quanto inammissibile, improponibile, comunque prescritta, nonché infondata in fatto ed in diritto.

Ebbene, le domande di parte attorea, non supportate da idonea prova documentale, sono infondate e, per l'effetto, vanno rigettate.

Non si dubita del principio generale secondo il quale chi agisce nei confronti della banca, è pacificamente tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto (v. Cass. n. 18487/18, secondo la quale l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c.; cfr. Cass. 23-10-2017 n. 24948: "Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute").

È stato pure osservato che la regola generale secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell'ipotesi di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

allegazione attorea di un contratto verbis tantum, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione (Cass. Civ. n. 6480/21).

Ora, nel caso, esclusa la ricorrenza di quest'ultima ipotesi non avendo l'attrice eccetto la mancata stipulazione per iscritto del contratto di c/c in questione, la correntista, nel chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, avrebbe dovuto depositare sia la documentazione contrattuale così da dimostrare l'assenza di giustificazione degli addebiti operati nel corso del rapporto (non potendosi invocare, in senso contrario, il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, in quanto non applicabile allorché ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisca la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione - Cass. Civ., Sez. VI, 22.6.2020, n. 12178; Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009), sia quella contabile occorrente per la ricostruzione dell'andamento del rapporto (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895, Cass. Civ. 3/12/2018 n. 31187).

Né a tale onere avrebbe potuto sopperire con l'ordine di esibizione da parte del giudice ex art. 210 cpc, atteso che, come ha chiarito la Corte di Cassazione, "Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna".

Nella fattispecie, non v'è prova che l'attrice abbia richiesto alla Banca la documentazione inerente al rapporto.

Dunque, occorre valutare le asserzioni con la documentazione prodotta dalla stessa attrice.

Ebbene, in atti non risulta né il contratto di c/c n. xxx poi rinumerato (a detta dall'attrice) in xxx, né la serie degli estratti conto rappresentativi dell'andamento del rapporto.

L'attrice, invero, ha prodotto: lo stralcio di un contratto del 5.4.2019 privo di riferimenti; lo stralcio di un contratto conto Business xxx n. xxx e un documento di sintesi del 5.4.2019 relativo a questo conto 10048, che appare essere altro rispetto al c/c 4168 a cui fa riferimento l'attrice (ed anche la CTP); l'Aggiornamento e Regolarizzazione del contratto di conto corrente stipulato il 27.9.1993 con **BANCA 1** (ora **BANCA**), datato 5.4.2019 e relativo al c/c n. xxx, che all'art. 20 contiene la disciplina della contabilizzazione e regolamentazione degli interessi; il Documento di sintesi relativo al c/c xxx al 31.12.2018, quale comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 119 TUB; il Documento di sintesi del 11.5.2011 relativo al conto Business Light n. xxxx, vale a dire ad altro rapporto, estraneo alle doglianze attoree; gli estratti conto 2003/2004 relativi al conto xxxx, gli e/c e scalari al 31.3.2003 inerenti al conto n. 256; gli e/c aprile-maggio-giugno 2003 relativi al c/c n. xxx, e gli e/c di giugno-settembre-dicembre 2004 relativi al c/c n. xxx.

Dunque, alcun documento contrattuale, con le condizioni applicate al rapporto in origine con le eventuali modifiche, è stato prodotto in relazione al c/c xxx, a cui fa riferimento l'attrice; così come non risulta la produzione degli e/c inerenti quel rapporto, eccetto quelli di giugno-settembre-dicembre 2004. Da ciò non può che discendere il rigetto delle domande per non avere l'attrice assolto al proprio onere probatorio.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in €. 7.616,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da €. 26 mila a 52 mila, parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Così deciso in Pescara, 19.4.2023.

Il Giudice
dr. Stefania Ursoleo

EX PARTE